



REPUBBLICA ITALIANA

38/20

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Cons. Giuseppa Cernigliaro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia pensionistica depositato in data 8.10.2019 e
iscritto al n. **14235** del registro di segreteria, promosso ad istanza di

[REDACTED]
rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Chessa del Foro di Arezzo ed
elettivamente domiciliato in Trieste, nella Via Cesare Battisti n. 12,
presso lo studio dell'Avv. Davor Blaskovic.

Il difensore ha indicato di voler ricevere le comunicazioni e le
notificazioni di rito al seguente indirizzo p.e.c.: chiara.chessa@pcert.it

contro

INPS (gestione pubblica ex INPDAP), rappresentato e difeso
dall'avv. Paolo Bonetti (p.e.c.:
avv.paolo.bonetti@postacert.inps.gov.it) dell'Avvocatura dell'Istituto,
ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Direzione
provinciale dell'INPS di Trieste, in via Sant'Anastasio, n. 5;

Visto il ricorso e gli altri documenti di causa;

Udite, alla pubblica udienza del 12 febbraio 2020, le parti come da
verbale di udienza

Ritenuto in

FATTO

Parte ricorrente – già Primo Maresciallo Luogotenente della Marina militare cessato dal servizio il 10.1.2017 per riforma, titolare di pensione ordinaria diretta di inabilità liquidata con il sistema misto – ha adito questa Corte lamentando che l'INPS ha provveduto a determinare il trattamento pensionistico, per la parte riconducibile alla cd. quota retributiva, applicando l'aliquota del 2,33 per cento annuo anziché quella più favorevole prevista per il personale militare del 2,93 per cento con ciò facendo applicazione dell'articolo 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (*"Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"*), in materia di pensioni per il personale civile, anziché dell'articolo 54 dello stesso testo unico disciplinante il trattamento di pensione per il personale militare.

A tal fine, ha riferito di avere inoltrato all'INPS una formale richiesta di revisione dei conteggi negativamente riscontrata dall'ente previdenziale.

La difesa di parte ricorrente ha esposto le proprie tesi, mediante l'articolato esame della normativa applicabile al caso di specie e con il richiamo al prevalente orientamento giurisprudenziale maturato sul punto, ed ha concluso chiedendo l'accertamento del diritto alla rideterminazione della pensione, a mente dell'articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, con l'applicazione alla parte calcolata con il metodo retributivo dell'aliquota annua del 2,93 per cento; conseguentemente,

ha chiesto la condanna dell'ente previdenziale al pagamento delle differenze economiche, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali; il tutto, con vittoria di spese.

Con memoria depositata il 24.1.2020 si è costituito l'INPS contestando le argomentazioni attoree e sostenendo l'inapplicabilità dell'invocato art. 54 del d.P.R. 1092/1973 all'odierno ricorrente il quale, peraltro, vantava al 31.12.1995 un'anzianità contributiva di anni 14, mesi 5 e 29 giorni. Prospettata l'infondatezza del ricorso, l'INPS ne ha quindi chiesto il rigetto, con vittoria di spese.

Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2020, la difesa di parte ricorrente ha richiamato la giurisprudenza a sé favorevole, depositando copia di talune sentenze, ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti; la difesa dell'I.N.P.S. ha richiamato la memoria di costituzione.

La causa è stata, quindi, posta in decisione, come da verbale d'udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. L'oggetto della controversia è costituito dalla pretesa di parte ricorrente volta ad ottenere la rideterminazione del proprio assegno pensionistico, in base all'articolo 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, con l'applicazione alla parte calcolata con il metodo retributivo dell'aliquota annua del 2,93 per cento, avendo egli maturato alla data del 31.12.1995 un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni.

Il menzionato art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, al primo



comma, così prevede: *“La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”* ed il cui secondo comma così si esprime: *“La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”*.

Parte ricorrente ha lamentato che l'INPS, applicando ai suddetti servizi l'aliquota annua del 2,33 per cento, abbia utilizzato la meno favorevole disciplina prevista per il personale civile, per il quale l'art. 44 del menzionato t.u. stabilisce che *“La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento”*.

Sul tema proposto la giurisprudenza di questa Corte ha manifestato un orientamento prevalente che ritiene applicabile il riportato art. 54 anche ai militari collocati a riposo con calcolo del trattamento pensionistico secondo il cd. sistema misto aventi, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità di servizio di almeno 15 anni e ciò in ragione del carattere di generalità attribuito alla suddetta previsione (*ex multis*, Sez. giur. Friuli Venezia Giulia, sent. n. 119/2019 e n. 110/2019, Sez. giur. Sardegna sent. n. 2/2018, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 734/2019).

Nel rinviare agli arresti giurisprudenziali ora richiamati, anche per gli effetti dell'articolo 17, comma 1 delle norme di attuazione del codice

della giustizia contabile (approvato con d.lgs.26 agosto 2016, n. 174, modificato con decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114), si rileva che anche le Sezioni centrali di appello hanno condiviso tale indirizzo ritenendo fondata la pretesa (Sez. III App, sent. n. 228/2019; Sez. II App., sent. n. 394/2019; Sez. I App., sent. n. 422/2018) sulla base delle seguenti considerazioni.

Il più volte menzionato art. 54, comma 1 non costituisce una norma di carattere eccezionale, implicante un regime di favore per coloro che cessano dal servizio con una anzianità tra i 15 e i 20 anni e come tale non applicabile a coloro che cessino con una anzianità superiore, trattandosi piuttosto della modalità ordinaria di computo delle pensioni del personale militare. Tale assunto si fonda sull'osservazione che il secondo comma prevede per le cessazioni con anzianità superiore ai 20 anni la medesima aliquota del 44% maggiorata per gli anni successivi al ventesimo, sicché deve ritenersi che la suddetta aliquota del 44% costituisca la base per il calcolo della pensione per tutti i militari cessati dal servizio con almeno 15 anni di anzianità.

Relativamente alla compatibilità del delineato regime con la disciplina derivante dalla riforma delle pensioni, di cui al combinato disposto dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/92 e dell'art. 1, comma 12, della l. 335/95, va affermato che l'art. 54 trova applicazione nel calcolo della quota retributiva delle pensioni c.d. miste per i militari che alla data della riforma (31.12.1995) vantavano un'anzianità inferiore ai 18 anni ma che alla data di collocamento a riposo avevano maturato una anzianità contributiva complessiva superiore ai 20 anni di servizio



(art. 54, c.2, cit.); la previsione in esame infatti non è stata abrogata dalla normativa successiva.

Ciò si evince chiaramente dal tenore dell'art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995, a mente del quale per coloro che *“alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”*.

2. Il caso di specie però differisce da quelli presi in esame dalla riportata giurisprudenza posto che parte ricorrente, alla data del 31 dicembre 1995, non aveva maturato una anzianità di servizio di almeno 15 anni, ma di 14 anni, 5 mesi e 29 giorni.

La questione posta dall'odierno ricorso va allora affrontata e risolta secondo la linea interpretativa fatta propria dalla Sezione giurisdizionale per la Calabria con la sentenza n. 66 del 25 marzo 2019 (alla quale si rinvia anche per gli effetti dell'articolo 17, comma 1 norme att. c.g.c.), le cui argomentazioni, che questo giudice condivide, di seguito si riportano.

L'Ente previdenziale, nel determinare la sua quota retributiva, si è trovato innanzi a una lacuna normativa in quanto il d.P.R. 1092/1973


sia per il personale civile (art. 44) che per il personale militare (art.54), prevede, salvo le eccezioni di cui si dirà, una aliquota di rendimento solo in presenza di quindici anni di anzianità...omissis...Il d.P.R. 1092/1973 non poteva disciplinare, con una specifica disposizione, la fattispecie all'esame, la cui peculiarità scaturisce direttamente dall'art. 1 comma 12 della l. 335/1995, che aggancia la quota retributiva all'anzianità maturata al 31.12.1995, qualunque essa sia.

La normativa del 1973, infatti, prevedeva solo l'aliquota di rendimento al raggiungimento del quindicesimo anno d'anzianità che era, all'epoca, il minimo pensionabile, stabilendo, si ripete, il 35% per i civili e il 44% per i militari.

Invero, l'art. 54 citato, al terzultimo comma stabilisce "Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art.52 (quindici anni), la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile".

Ebbene, anche detta ultima disposizione non può essere applicata alla fattispecie, atteso che il ricorrente non ha raggiunto nessun limite di età prima del 31.12.1995.

Nel vuoto normativo, l'Ente previdenziale ha impiegato un procedimento di calcolo in astratto non errato; l'Inps, infatti, è partito dall'aliquota prevista al raggiungimento del quindicesimo anno; l'ha divisa per quindici anni ottenendo così una percentuale da applicare per ciascun anno di servizio; e, per i mesi, la dodicesima parte di detta aliquota.



Quello che, tuttavia, non si ritiene corretto, è che l'Ente previdenziale abbia preso come riferimento il 35%, aliquota prevista dal legislatore solo per il personale civile (art. 44 d.p.r. 1092/1973).

E' fin troppo evidente, tuttavia, che il legislatore ha inteso disciplinare in modo differente, sebbene parallelo, le pensioni del personale civile che matura il diritto a pensione al quindicesimo anno di lavoro effettivo con l'aliquota del 35%, che aumenta ogni anno del 1,8%, e le pensioni del personale militare che consegue parimenti il diritto a pensione al quindicesimo anno ma con un aliquota del 44% che resta invariata fino al ventesimo anno.

Tanto premesso, così come anche sostenuto nella sentenza n. 44/2018 di questa stessa Sezione [giurisdizionale per la Calabria] "se per il personale civile in effetti l'aliquota di rendimento da applicare è del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all'art.44, comma 1, per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d'essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il 15° anno per il personale militare, vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall'art. 44, comma 1">.

3. Alla luce delle precedenti considerazioni (peraltro confermate dai recenti arresti giurisprudenziali della seconda Sez. centrale d'appello, cfr. sent. nn. 308 e 310/2019), va pertanto dichiarato il diritto di parte ricorrente, militare rientrante nell'ambito di applicazione del sistema misto con anzianità di servizio minore di 15 anni, alla


rideterminazione del trattamento pensionistico con l'applicazione, sulla quota di pensione soggetta a computo secondo il sistema retributivo, dell'aliquota annua pari a un quindicesimo dell'aliquota di cui all'articolo 54, primo comma del d.P.R. n. 1092 del 1973, con conseguente condanna della parte resistente al pagamento delle somme dovute per effetto della presente sentenza, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata, ex art. 150 disp. att. c.p.c., sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo (Corte dei conti, Sezioni riunite, n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002; articolo 167, comma 3 c.g.c.).

4. In considerazione della novità della questione, non ancora oggetto di orientamento giurisprudenziale consolidato, vanno ritenuti sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- dichiara il diritto della parte ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico con l'applicazione, sulla quota di pensione soggetta a computo secondo il sistema retributivo, dell'aliquota annua pari a un quindicesimo dell'aliquota di cui all'articolo 54, primo comma



del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;


- condanna la parte resistente al pagamento delle somme dovute per effetto della presente sentenza, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata, ex art. 150 disp. att. c.p.c., sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo;
- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2020.

Il Giudice

Giuseppa Cernigliaro



Depositata in segreteria nei modi di legge il

12 FEB. 2020

Pubblicata il **13 FEB. 2020**

Trieste, **13 FEB. 2020**

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
dott.ssa Anna De Angelis

